

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL DVR

Riferimenti normativi fondamentali: artt. 17, 28 e 29 d. lgs. n. 81/08

La valutazione dei rischi, assieme alla nomina dell'RSPP, è un **adempimento non delegabile** del Dirigente scolastico (art. 17 D. Lgs. n. 81/08).

Detta valutazione “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro [...]” (art. 28, c. 1, D. Lgs. n. 81/08).

Il datore di lavoro effettua questa valutazione ed elabora il relativo documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove nominato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, c. 1, D. Lgs. n. 81/08). Il contenuto del DVR è dettagliato nel c. 2 dell'art. 28 D. Lgs. n. 81/08.

Il DVR, una volta elaborato, può essere conservato su supporto informatico; deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, ove nominato (cfr. ancora il c. 2 del citato art. 28); deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, c. 4, D. Lgs. n. 81/08).

Se questo è il quadro normativo, è opportuno comunque che l'elaborazione del DVR coinvolga quanto più possibile coloro che, all'interno della scuola, hanno incarichi attinenti la sicurezza. L'attivazione di un simile coinvolgimento è il presupposto affinché la valutazione dei rischi sia sviluppata in forma di processo e consegua maggiore accuratezza ed efficacia soprattutto in relazione alle misure di prevenzione.

Infine, si ricorda che una peculiarità della scuola riguarda l'impossibilità di dare soluzione autonoma ai problemi strutturali. La segnalazione all'Ente locale delle situazioni di rischio riferite alle strutture e agli impianti, che è opportuno fare oggetto di valutazione all'interno del DVR, non esenta dalla responsabilità l'istituto che dovrà predisporre le misure organizzative alternative giungendo fino all'interdizione dell'utilizzo di locali e impianti, nelle more della loro messa in sicurezza.

Per una esemplificazione dei requisiti formali e metodologici del DVR, si rinvia a:

- “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” (2013), pp. 61 ss. (reperibile al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato-gestione-sistema-sicurezza-prevenzione-scuola.pdf>).
- check list dello S.Pre.S.A.L. della Regione Emilia-Romagna (2017)
- check-list per la valutazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) a scuola dell'USR Veneto. Si tenga tuttavia presente che l'obbligo

di tenuta del Registro infortuni, in essi citato, è stato abrogato a far data dal 23 dicembre 2015, in forza del D. Lgs. n. 151/2015

- materiale formato dalla Rete di agenzie per la sicurezza di Treviso e disponibile al link
http://www.reteagenziesicurezza.it/materiali_rspp/materiali_rspp_dvr_sgs.htm

D. Lgs. n. 81/2008, testo aggiornato:

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=2021-11-22>